



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI



SEGRETERIA GENERALE
ML/ Prot.n.2712

Roma, 10 marzo 2006

Stimatissimi Presidenti delle Sezioni TSN
Spett.li Comitati Regionali
E.p.c,
Ai Sig.ri Consiglieri Nazionali

LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI

OGGETTO: - Validità licenza porto d'armi
- Corso lezioni di Tiro a Segno

La legge 28 novembre 2005 n. 246 con oggetto "semplificazioni e riassetto normativo per l'anno 2005" all'art. 10 (disposizioni in materia di competenze del Ministero dell'Interno) al punto 1 dichiara che al T.U.L.P.S. di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'art. 138, il 2° comma è sostituito dal seguente: **"la nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata"**.

Quanto sopra ha creato qualche confusione tra i dirigenti delle Sezioni del T.S.N. i quali (trovandosi sottoposti a pressioni da parte degli Istituti di Vigilanza) nutrono il dubbio che l'Attestato di Frequenza Corso di Tiro possa essere rilasciato con durata biennale in occasione del rinnovo del Decreto e del Porto d'Armi.

Il Presidente dell'UITA Ing. E.Obrist, ha ribadito nell'intervista rilasciata alla rivista "Armi e Tiro" del gennaio 2006 che tale semplificazione normativa (la durata biennale del decreto e della licenza di porto d'armi) non comporta modifiche per quanto attesta l'applicazione della **legge 28 maggio 1981 n.286** che all'art. 1 (come ben noto) recita: **"coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno"**.

Il protocollo predisposto dalla UITA e approvato a suo tempo dal competente ufficio del Ministero dell'Interno stabilisce puntualmente che quanto previsto dalla citata legge **(si formalizza mediante due lezioni annue con conseguente esame finale e rilascio del relativo Attestato)**.

Non esiste né può esistere collegamento tra la legge 286/81 e la modifica nella durata del decreto e licenza di porto d'armi per le G.P.G emanata lo scorso anno.

L'attestato rilasciato a fine del corso annuale, se non finalizzato al rinnovo del decreto e del porto d'armi, va conservato dagli Istituti di Vigilanza o Ditte a disposizione di eventuali controlli da parte delle competenti Autorità di P.S. **senza applicazione della marca da bollo** in quanto la legge relativa la prescrive esclusivamente per le istanze rivolte agli Enti dello Stato nella richiesta di licenze o autorizzazioni.

Nella certezza di avere chiarito, in collaborazione con la Commissione Gestione Sezioni, quanto poteva essere di dubbio interpretativo all'applicazione della normativa, si rimane a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, sottolineando che quanto esposto deve essere applicato in modo uniforme ed unanime sul territorio e si porgono i più cordiali saluti.

F.to Il Presidente
Dr. Ing. Ernfried Obrist

F.to Il Vice Presidente Vicario
Sig. Attilio Fanini

